



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione

Proroga e modifica del 16 agosto 2022

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2013, del 20 febbraio 2014, del 30 gennaio 2015, del 28 marzo 2017, del 7 giugno 2018, del 20 dicembre 2018, del 19 marzo 2019 e del 24 marzo 2020¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 34, 34.1 lett. c (Indennità per assenze giustificate)

34.1.c Abrogato

Art. 34a, 34a.2 (Congedo di paternità)

34a.2 Tutti i lavoratori assoggettati ... hanno diritto a 10 giorni di congedo di paternità ai sensi dell'articolo 329g CO, che è retribuito con un pagamento continuato del salario del 100 %. I datori di lavoro ricevono la corrispondente indennità di perdita di guadagno IPG. In questo modo, l'intero diritto ai giorni di congedo in relazione alla nascita di un figlio è compensato.

¹ FF 2014 679, 2127; 2015 1499; 2017 2817; 2018 2951, 985; 2019 2503; 2020 2304

Art. 49, 49.1, 49.3, 49.4 e 49.7 (Impedimento per malattia – Obbligo di assicurazione)

- 49.1 Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente presso ... i dipendenti sottoposti ... per un'indennità pari all'90 % del salario perso a causa di una malattia, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. Tale assicurazione deve includere l'indennità di fine anno (senza spese).
- 49.3 Il datore di lavoro può concludere un'assicurazione collettiva per perdita di guadagno con prestazione differite fino a 90 giorni per anno civile. In tal caso egli deve versare il 90 % del salario durante il periodo di differimento.
- 49.4 I premi dell'assicurazione collettiva per perdita di guadagno sono per metà a carico del dipendente e per metà a carico del datore di lavoro.
- 49.7 Per ogni caso di malattia decade l'obbligo di pagamento continuato del salario nella misura di un giorno (carezza non pagata).

Art. 50, 50.1 lett.a (Condizioni di assicurazione)

- 50.1 Le condizioni di assicurazione prevedono quanto segue:
- a) indennità giornaliera quale prestazione sostitutiva del salario, inclusa l'indennità di fine anno, nella misura dell'90 % del salario lordo in caso di malattia (senza spese);

1. Durata del lavoro (Art. 25)

In virtù dell'art. 25.2 CCL, per il 2022 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) ammonta a 2080 ore.

2. Adeguamenti salariali (Art. 41)

Tutte le imprese sottomesse ... concedono a tutti i dipendenti assoggettati ..., con giorno di riferimento 1 gennaio 2022, un aumento salariale generale di 60 franchi al mese. Non vengono considerati i dipendenti assunti a partire dal 1 luglio 2021. Altri aumenti salariali già concessi dal 1 luglio 2021 possono essere dedotti dai 60 franchi dovuti. Gli adeguamenti dei minimi delle classi salariali sono considerati quale aumento salariale.

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° luglio 2021, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del CCL.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2022 e ha effetto sino al 30 giugno 2024.

16 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

